

## **Apnee notturne? Sì alla revisione della patente-TAR Lazio-Roma, sez. III Ter, sentenza 05.09.2012 n° 7535-commento e testo**

**Altalex.it**

L'autorità ha diritto di disporre la revisione della patente e, in particolare, la verifica della sussistenza dei requisiti psichici e fisici di chi guida e soffre di apnee notturne, la subdola sindrome alla base anche dei colpi di sonno al volante.

Il prof. Francesco Peverini, direttore scientifico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus, ha infatti definito "storica, innovativa, rivoluzionaria e di grande prospettiva" la sentenza del TAR Lazio (Sez. III del 5 settembre scorso) che ha respinto il ricorso di un automobilista sorpreso dalla polizia mentre dormiva nell'auto, ferma nella corsia di emergenza in autostrada, con rischi per la sicurezza della circolazione.

Agli agenti aveva giustificato la sua condotta dichiarando di soffrire di apnee notturne. Motivo per cui era stato obbligato alla revisione della patente e alla visita medica. Una decisione che lui aveva impugnato dinanzi al TAR di Roma.

La Sindrome delle Apnee Ostruttive in Sonno (nota come OSAS-Obstructive Sleep Apnea Syndrome) è un frequente disturbo respiratorio notturno caratterizzato dalla presenza durante il sonno di ripetute ostruzioni temporanee del flusso d'aria (apnee) in grado di determinare sonnolenza diurna e disfunzione cardiopolmonare. È una condizione di cui soffrono almeno 2 milioni di italiani, il 95% dei quali non sa di esserne affetto. La scienza medica ha ovviamente gli strumenti per diagnosticare il rischio di essere vittime di apnee notturne attraverso accertamenti semplici e non invasivi, come la polisonnografia.

"Morire di sonno non è solo un modo di dire quando gli occhi non ce la fanno più a stare aperti e si è al volante. Mentre alcool e droghe si accertano con le analisi del

sangue e con test specifici, la sonnolenza da apnee non puo' essere verificata su strada", ha precisato il medico.

Nel 2010 i morti sulle strade italiane sono stati 4.237 con 307.248 feriti e piu' della meta' dei decessi e' avvenuta fuori dai centri urbani. La Fondazione ha stimato che almeno il 22% di tutti gli incidenti e' in qualche modo correlato alla sonnolenza e di questi il 12% e' stato mortale. Insomma, almeno un incidente stradale su cinque e' stato causato da un colpo di sonno. L'indice di mortalita' e' superiore alla media giornaliera dalle ore 20 alle ore 7 del mattino, raggiungendo il valore massimo intorno alle 4 di notte (5,7 decessi ogni 100 incidenti).

"La prospettiva di questa sentenza e' quindi davvero storica, innovativa e rivoluzionaria", ha detto il prof. Peverini ricordando che "il nostro ordinamento non contempera alcuna specifica azione per prevenire e accertare, come invece avviene per l'alcool e le droghe, le altrettanto pericolose conseguenze dei colpi di sonno al volante, anche di giorno, per chi e' affetto da OSAS. Per questo - ha aggiunto l'esperto - bene hanno fatto i giudici del TAR a confermare la possibilita' operativa per le forze di polizia di verificare le capacita' di guidare in sicurezza di chi soffre di apnee notturne, questione che, in altri Stati europei (Francia e Germania, ma anche negli USA), e' affrontata da una specifica regolamentazione".

**T.A.R.Lazio – Roma Sezione III Ter Sentenza 5 settembre 2012, n. 7535**

N. 07535/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09507/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9507 del 2010, proposto da:

F. S., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Brancaleoni, con domicilio eletto presso Mario Brancaleoni in Roma, via A. Riboty, 21;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento n. 1789RC10 del 13.7.2010, di revisione della patente di guida.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata disposta la revisione della sua patente di guida a seguito della comunicazione n. 2181/10 della Polizia Stradale Roma est in data 3 giugno 2010, relativa al coinvolgimento del sig. S. in un incidente in data 16 aprile 2010, assumendone l'illegittimità per violazione dell'art. 7 della legge 241/90 e per eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità manifesta e del difetto di motivazione.

Deduce, in particolare, il ricorrente di non essere stato coinvolto in alcun incidente stradale, mentre il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato ritenuto necessario un nuovo accertamento sulla sussistenza dei requisiti fisici e tecnici per la guida.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata per resistere al gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 14 giugno 2012 la causa è stata rimessa in decisione.

Assume il ricorrente, in sostanza, che non in occasione di qualsiasi sinistro o di qualsiasi violazione della norme del codice della strada è possibile l'adozione del provvedimento di revisione della patente che, al contrario, va adottato solo nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla persistenza in capo all'interessato dei requisiti per la conduzione dei veicoli; cosicché la motivazione della determinazione adottata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni per le quali venga ritenuto sussistente il presupposto per la revisione della patente.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Occorre rilevare che il provvedimento che dispone la revisione della patente si fonda sulla considerazione per cui la condotta tenuta dal ricorrente in occasione dell'incidente occorso, "fa sorgere dubbi sulla persistenza...dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida".

Ed infatti, come ha affermato condivisibile giurisprudenza, il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod. è subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, senza che assurga a relativo presupposto l'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo. La disposizione non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e dunque come misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche

per la conservazione del titolo di guida (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, sent. n. 1669 del 18-03-2011). Ne consegue che il provvedimento di revisione della patente di guida ben può legittimamente fondarsi su qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psico - fisica o tecnica (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 gennaio 2011 , n. 387).

La norma prevede l'attivazione degli organi indicati come competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell'interessato; dal che si desume che il presupposto perché sorgano i "dubbi sulla persistenza...dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica" è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame.

L'attivazione delle misure non è, dunque, legata all'accertamento giudiziale, penale o comunque civile (né, necessariamente, sul piano dell'illecito amministrativo secondo l'ordinario procedimento applicativo), della responsabilità del destinatario, perché l'utilizzazione dell'espressione "dubbi" milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale.

Ciò premesso, se per un verso è vero, come rilevato da copiosa giurisprudenza sul punto, che il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, con estrinsecazione delle ragioni per le quali sia stato ritenuto sussistente il dubbio sul permanere dei requisiti per la conduzione dei veicoli, è anche vero che la particolare significatività dell'episodio , caratterizzata dal fatto che il ricorrente, a causa di una apnea notturna, arrestava il veicolo in autostrada lungo la corsia di marcia, creando enormi pericoli per la sicurezza della circolazione, implica in sé la ragionevolezza del dubbio che rimanda alla necessità della revisione della patente; e rende meno stringente l'onere motivazionale a carico dell'amministrazione precedente.

L'esposto profilo inoltre rende non centrale la questione della non completa addebitabilità dell'occorso a colpa del soggetto per il quale si dispone la revisione della patente appunto perché la revisione non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone, come è stata già osservato, l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica dell'interessato.

Per tali motivi il provvedimento impugnato, motivato, sia pure sinteticamente, in relazione alle modalità dell'occorso, che giustificano l'insorgenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del ricorrente alla guida, appare immune dai denunciati profili di illegittimità per insufficienza della motivazione e difetto dei presupposti.

Il ricorrente deduce poi l'illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto il profilo della violazione dell'art. 7 della legge 241/90, per non essergli stato comunicato l'avvio del procedimento.

Osserva, in proposito, il Collegio in via generale che il provvedimento di revisione della patente di guida si sostanzia in una attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l'immediatezza e la celerità dei provvedimenti d'urgenza in senso stretto, non essendo cioè insite automaticamente nella previsione normativa quelle "particolari esigenze di celerità" che giustificano in ogni caso l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, la quale pertanto va effettuata ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990.

E tuttavia, nel caso di specie, la mancanza della comunicazione al ricorrente dell'avvio del procedimento de quo non vale ad implicare l'annullabilità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 21 octies secondo comma della legge n. 241/90.

Dagli atti depositati dall'Amministrazione, infatti, emerge, ad avviso del Collegio, che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso per effetto della partecipazione dell'interessato mancata, considerata l'inequivocabile rilevanza e gravità del fatto occorso.

Il ricorrente è stato sorpreso addormentato sul proprio veicolo fermo in autostrada lungo la corsia di marcia, con evidente rischio per la sicurezza della circolazione, e al suo risveglio egli stesso ha dichiarato di soffrire di apnee notturne che possono implicare situazioni di grave pericolo come quella occorsa e verificate dalla Polizia di stato. Del resto, la revisione della patente con sottoposizione a nuovo esame di idoneità tecnica e fisica mira proprio all'acquisizione di elementi di possibile conferma dell'idoneità alla guida dell'interessato e nessun diverso ulteriore apprezzamento sulla portata e le conseguenze della patologia riferita dal ricorrente avrebbe potuto essere fatta in sede diversa e in via prodromica rispetto alla revisione della patente.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio, anche in considerazione della natura della controversia e della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sul punto, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Donatella Scala, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)